

## **Parti correlate e operazioni fuori bilancio, le semplificazioni previste dalla legge e l'interpretazione del Cndcec**

*Le informazioni sulle operazioni con parti correlate e sulle operazioni fuori bilancio possono risultare fondamentali ai fini della comprensione del bilancio d'esercizio, per la rilevanza che queste possono avere nella determinazione delle grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie che caratterizzano il bilancio stesso. Tuttavia, poiché le informazioni ordinariamente richieste in merito alle operazioni con parti correlate e alle operazioni fuori bilancio possono risultare particolarmente gravose, sono previste alcune semplificazioni per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.*

*Il Cndcec in un recente [documento](#) sul bilancio in forma abbreviata fornisce utili indicazioni anche in relazione alle semplificazioni su parti correlate e operazioni fuori bilancio.*

### **Le operazioni con parti correlate**

#### ⇒ Premessa

Le operazioni con parti correlate rappresentano un elemento di particolare criticità nella redazione del bilancio d'esercizio in quanto le stesse, poiché possono essere realizzate a prezzi alquanto diversi da quelli di mercato o addirittura essere prive di un effettivo fondamento economico, sono suscettibili di incidere significativamente sui risultati di bilancio<sup>10</sup>.

Da qui l'esigenza avvertita dal Legislatore di imporre una particolare informativa di bilancio rivolta a fornire elementi utili per la valutazione della correttezza economica e sostanziale delle operazioni con parti correlate.

Le fonti che disciplinano detti obblighi informativi sono:

- ➔ l'art.2427, n.22-*bis* del Codice Civile;
- ➔ l'Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC n.12;
- ➔ lo IAS 24;
- ➔ la Delibera Consob n.17221 del 2010.

Detti documenti si applicano in modo differenziato in ragione delle caratteristiche dei soggetti che redigono il bilancio (società quotate, società non quotate, società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ecc.) e dei principi contabili adottati (principi nazionali o internazionali). Tuttavia, le indicazioni e le definizioni fornite dallo IAS 24 possono risultare utili anche per la redazione del bilancio di soggetti che non applicano gli IAS/IFRS in quanto le altre fonti citate richiamano più o meno direttamente alcuni contenuti dello IAS 24.

La tabella seguente riassume l'applicabilità delle predette fonti in funzione delle caratteristiche dei soggetti che redigono il bilancio.

\* Dottore commercialista e Revisore legale

<sup>10</sup> Introdotto con il D.Lgs. n. 173 del 3/11/08, in attuazione della direttiva 2006/46/CE.

Tipo società	Art.2427 c.c.	Appendice OIC 12	IAS 24	Regolamento Consob
Società quotate	NO	NO	SI	SI
Banche e finanziarie (non quotate)	NO	NO	SI	NO
Società non quotate che adottano i principi IAS	NO	NO	SI	NO
Società non quotate che adottano i principi OIC	SI	SI	NO	NO

### ⇒ IAS 24

Di fondamentale importanza è il principio contabile internazionale IAS 24 (*“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*) in quanto sia il Codice Civile sia la Consob rinviano più o meno espressamente a detto principio per quanto riguarda la definizione di parte correlata.

In base al paragrafo 9 dello IAS 24<sup>11</sup> una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’*“entità<sup>12</sup> che redige il bilancio”*.

In particolare:

- ⇒ Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
  - a) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
  - b) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
  - c) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- ⇒ Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è “correlata” alle altre);
  - ii) un’entità è una collegata o una *joint venture* dell’altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
  - iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - iv) un’entità è una *joint venture* di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
  - v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata.
  - vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

<sup>11</sup> Cfr. lo IAS 24 rivisto nella sostanza nel 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20/07/10 (ed applicabile retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva).

<sup>12</sup> Nel presente paragrafo si farà riferimento al termine generico “entità”, utilizzato nella traduzione italiana dei principi contabili internazionali, per indicare la “società” o l’“impresa” che redige il bilancio oggetto di informativa sulle parti correlate, nonché la sua parte correlata.

Non sono, invece, necessariamente da considerarsi parti correlate:

- due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un'entità ha un'influenza notevole sull'altra entità;
- due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una *joint venture*;
- i finanziatori, i sindacati, le imprese di pubblici servizi e i ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio;
- un cliente, fornitore, *franchisor*, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

Inoltre, lo IAS 24 stabilisce che un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Al riguardo, occorre prestare attenzione non solo alla forma giuridica delle relazioni, ma anche alla sostanza delle stesse.

Alcuni esempi di operazioni oggetto di informativa, se effettuate con parti correlate, forniti dallo IAS 24, sono i seguenti:

- acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- acquisti o vendite di immobili e altre attività;
- prestazione o ottenimento di servizi;
- *leasing*;
- trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- trasferimenti a titolo di licenza;
- trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
- clausole di garanzia o pegno;
- impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro;
- estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di quella parte correlata.

Lo IAS 24 (par.13) stabilisce che le relazioni tra una controllante e le proprie controllate devono essere indicate nelle note informative al bilancio anche se tra di esse non siano state effettuate operazioni. Questo allo scopo di consentire all'utilizzatore del bilancio di formarsi un'opinione circa gli effetti sull'entità dei rapporti con parti correlate, indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni. Inoltre (par.17) devono essere fornite informazioni in merito alle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche (in totale e suddivise per categorie).

Se un'entità ha effettuato operazioni con parti correlate nei periodi di riferimento del bilancio, essa deve indicare (par.18) la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio. Tali informazioni devono almeno includere:

- l'ammontare delle operazioni;
- l'ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e;
- le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e
- dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;
- accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere; e
- la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

### ⇒ Art. 2427 del Codice Civile

Per le società che adottano i principi contabili nazionali l'obbligo informativo è disciplinato all'art.2427 c.c., comma primo, numero 22-bis, il quale stabilisce che devono essere indicate nella Nota integrativa:

*“le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla Situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.*

In base al co.2 dell'art.2427, si applica la definizione di parti correlate, contenuta nei principi contabili internazionali (IAS 24). La disposizione civilistica stabilisce, dunque, che:

l'informativa sulle operazioni tra parti correlate è subordinata alla contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

rilevanza dell'operazione;

operazione non conclusa a valori di mercato.

Ne consegue che vi è l'obbligo di riportare le informazioni circa le operazioni tra parti correlate nel solo caso in cui entrambe le condizioni siano rispettate, fermo restando la facoltà di indicare comunque l'operazione, se ritenuta rilevante.

In presenza di entrambi i suddetti requisiti il Codice Civile impone che siano riportate informazioni in merito:

1. all'importo, ossia l'ammontare dell'operazione posta in essere e gli effetti che essa genera sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale della società;
2. alla natura del rapporto che lega le parti che effettuano l'operazione;
3. ad ogni altra informazione volta a rendere il più facile possibile la comprensione del bilancio e le ragioni che hanno spinto gli amministratori ad intraprendere l'operazione.

A differenza di quanto previsto dallo IAS 24, l'art.2427 c.c. consente di aggregare tra loro le operazioni secondo natura, salvo i casi in cui una separata imputazione delle operazioni sia necessaria per comprendere l'effetto sulla Situazione patrimoniale e finanziaria.

Inoltre l'obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data di chiusura del bilancio.

### ⇒ Appendice di aggiornamento al principio OIC 12

Con l'Appendice di aggiornamento del marzo 2010 al principio contabile OIC 12<sup>13</sup>, l'OIC ha fornito utili indicazioni in merito all'informativa sulle parti correlate prevista dall'art.2427 c.c., n.22-bis.

Secondo l'OIC per l'identificazione delle operazioni di importo rilevante si deve fare riferimento al principio generale della significatività illustrato nel principio contabile

<sup>13</sup> In particolare si è reso necessario aggiornare il Principio contabile nazionale OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi", approvato in data 30/05/05, per tenere conto delle modificazioni legislative introdotte con il D.Lgs. n.173/08, recante "Attuazione della Direttiva 2006/46/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE 86/635/CEE e 91/674/CEE", relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

nazionale OIC 11 il quale, tra l'altro, precisa che il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Per quanto riguarda le normali condizioni di mercato, si dovrebbero considerare non solamente le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo.

Infatti, la relazione illustrativa al D.Lgs. n.173/08 afferma che per "normali condizioni di mercato" non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al "prezzo" dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi.

Infine, l'OIC ritiene che in caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, l'impresa deve disporre di elementi che possano supportare tale conclusione<sup>14</sup>.

#### ⇒ Delibera Consob n.17221 del 2010

La Consob, con delibera n.17221 del 12 marzo 2010, ha pubblicato il Regolamento sulle operazioni con parti correlate<sup>15</sup>, applicabile alle società quotate in borsa<sup>16</sup>, il quale è stato successivamente modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010. Con la Comunicazione n.DEM/10078683 del 24 settembre 2010 la stessa Consob ha fornito agli emittenti ulteriori indicazioni ed orientamenti per l'applicazione pratica del Regolamento.

L'obiettivo primario del Regolamento è quello di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi, attraverso il contrasto di eventuali abusi che possono scaturire nelle operazioni in potenziale conflitto d'interesse effettuate con parti correlate.

In particolare, il Regolamento dà attuazione al disposto di cui all'art.2391-*bis* del Codice Civile, secondo il quale gli organi amministrativi delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono adottare delle procedure che regolino le operazioni con parti correlate in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.

Pertanto non contiene soltanto disposizioni di natura informativa, ma stabilisce tutta una serie di obblighi circa l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. Tali procedure sono ricomprese da parte della società quotate nel c.d. "Codice di comportamento in materia di operazioni con parti correlate".

Da segnalare che il Regolamento (art.3) contiene una specifica nozione di parti correlate, anche se la stessa risulta sostanzialmente identica a quella dello IAS 24, con limitati adattamenti al contesto normativo italiano.

Il Regolamento fornisce, infine, indicazioni circa l'identificazione delle operazioni con parti correlate di "maggiore rilevanza", sulla base di criteri di tipo quantitativo. In particolare, la Consob ritiene rilevanti le operazioni cui corrisponde un indice di rilevanza superiore alla soglia del 5%, in riferimento ai seguenti tre rapporti:

- ➔ indice di rilevanza del controvalore (controvalore dell'operazione in analisi in relazione al Patrimonio netto o alla capitalizzazione, se maggiore);

<sup>14</sup> Al riguardo l'OIC fornisce il seguente esempio di operazioni con parti correlate, rispetto alla quale ricorre l'obbligo di informativa: operazioni (cessioni/acquisti) tra parti correlate (es. imprese controllate/collegate) effettuate a prezzi di mercato, ma a condizioni di pagamento che non riflettono le normali condizioni di mercato, ovvero le condizioni che normalmente l'impresa sottoscrive con le altre controparti non correlate con cui intrattiene rapporti commerciali.

<sup>15</sup> Adottato ai sensi dell'art.2391-*bis* del Codice Civile nonché degli artt.113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del D.Lgs. n.58/98.

<sup>16</sup> Più precisamente il documento si applica alle società quotate su mercati regolamentati italiani o nell'Unione europea e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

- ➔ indice di rilevanza dell'attivo (totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione rispetto al totale attivo della società emittente);
- ➔ indice di rilevanza delle passività (totale delle passività dell'entità acquisita rispetto al totale attivo della società).

Detta soglia di rilevanza si riduce al 2,5% in caso di operazioni che hanno come controparte la società controllante quotata o soggetti correlati a questa che risultino a loro volta correlati alla società.

Le società possono, tuttavia, individuare soglie di rilevanza inferiore a quelle indicate, per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente.

Le operazioni di "minore rilevanza" sono, invece, quelle diverse da quelle di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo. Per dette operazioni è prevista un'informativa cumulativa.

Le "operazioni ordinarie", ovvero quelle che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, possono essere escluse dall'informativa. Il Regolamento, all'art.10, stabilisce infine che le c.d. "società di minori dimensioni" possano beneficiare di talune semplificazioni nell'applicazione delle procedure informative sulle parti correlate<sup>17</sup>.

### **Le operazioni fuori bilancio**

Un'ulteriore modifica che ha interessato l'informativa di bilancio è quella riguardante i c.d. "accordi fuori bilancio", ovvero i contratti, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della Situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza<sup>18</sup>.

Al riguardo, l'art.2427, primo comma, n.22-ter<sup>19</sup>, prevede che nella nota integrativa si deve indicare:

*"la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi ed i benefici da essi derivati siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la Situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società."*

La Dir. n.2006/46/CE del 14 giugno 2006 precisa che detti accordi possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (SPE, "Special Purpose Entities") e di attività *off-shore* destinate a perseguire, tra l'altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili.

La Direttiva fornisce anche utili indicazioni circa la tipologia di accordi che potrebbero rientrare tra quelli non risultanti dallo Stato patrimoniale. Infatti, nei "considerando" sono contenuti i seguenti esempi:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di *factoring* pro-solvendo;
- accordi combinati di vendita e riacquisto;
- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce (c.d. contratti "*take or pay*");


<sup>17</sup> Per maggiori approfondimenti sul contenuto del Regolamento Consob si rimanda a C. Mezzabotta, "Parti correlate: applicazione del Regolamento Consob", in Amministrazione & Finanza n.12/10; M.Bortone, E. Rossi "Concetto di «parti correlate» e Regolamento Consob: esame di un caso pratico", in Il Fisco n.29 del 2012 e E. Rocca, C. Cornalba "Operazioni con parti correlate: novità nelle informazioni periodiche", in Amministrazione & Finanza, n.5/10.

<sup>18</sup> Cfr. Appendice di aggiornamento OIC 12, par. 3.2.

<sup>19</sup> Anch'esso introdotto dal D.Lgs. n.173/08 in recepimento della Direttiva 2006/46/CE.

- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e *trust*;
- beni impegnati;
- disposizioni di *leasing* operativo;
- *outsourcing* (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe.

Il Codice Civile prevede che detti accordi debbano essere indicati nella nota integrativa a condizione che i rischi ed i benefici da essi derivati siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare compiutamente la Situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

 In assenza di dette condizioni i predetti accordi non devono essere oggetto di informativa.

In particolare, le informazioni relative agli accordi fuori bilancio riguardano:

- ➔ natura;
- ➔ obiettivo economico;
- ➔ indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico.

### **Le semplificazioni previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata**

Poiché l'informativa sulle operazioni con parti correlate e quella sulle operazioni fuori bilancio può risultare particolarmente gravosa, il Legislatore ha previsto obblighi informativi differenziati per quelle società che predispongono il bilancio in forma ridotta ai sensi dell'art.2435-*bis* del Codice Civile.

Si tratta delle società (che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati) le quali nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	➔	<b>4.400.000 euro;</b>
ricavi delle vendite e delle prestazioni	➔	<b>8.800.000 euro;</b>
dipendenti occupati in media durante l'esercizio	➔	<b>50 unità.</b>

Le principali problematiche relative alla redazione del bilancio in forma abbreviata sono state affrontate dal Cndcec nel documento "*La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità*" del novembre 2012, nel quale si forniscono anche utili indicazioni circa l'informativa sulle parti correlate e sulle operazioni fuori bilancio.

#### ⇨ Operazioni con parti correlate

In merito alle operazioni con parti correlate il Cndcec rileva preliminarmente che, a differenza dello IAS 24, l'art.2427, co.1, punto 22-*bis*, c.c. dispone che l'informativa in nota integrativa deve essere fornita soltanto per le operazioni che siano contemporaneamente:

- ➔ rilevanti;
- ➔ non effettuate alle normali condizioni di mercato.

Per quanto riguarda il bilancio in forma ridotta, l'art.2435-*bis*, co.6 c.c. stabilisce ulteriormente che detta informativa possa essere limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo.


Per il bilancio in forma abbreviata è dunque prevista un'informativa ancora più ristretta rispetto a quella del bilancio ordinario, nell'ambito del quale è a sua volta prevista un'informativa più ristretta rispetto ai bilanci redatti in base agli IAS/IFRS.

Più precisamente le operazioni oggetto di dettaglio nella Nota integrativa del bilancio redatto in forma abbreviata, oltre ad essere rilevanti e compiute a condizioni di mercato non normali, devono essere anche state intraprese con determinati soggetti, ovvero con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

Al riguardo il Cndcec precisa che seppure il Codice Civile non fornisca la definizione di “maggiori azionisti” l’OIC, nella citata Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 12, ritiene che in essi vi rientrino gli azionisti di controllo e che sia ragionevole includere altresì quelli che possono influenzare in misura notevole l’andamento della società (ovvero che detengono partecipazioni almeno di collegamento).

Per quanto concerne la struttura e il contenuto dell’informativa obbligatoria non sussistono, invece, differenze tra quanto deve essere indicato nel bilancio ordinario e in quello in forma abbreviata.

In particolare, la “natura dell’operazione” si sostanzia nell’esplicitazione della tipologia di transazione effettuata (ad esempio dettagliando se si tratta di operazioni di natura commerciale, finanziaria, di acquisti o vendite di beni, di prestazioni di servizi attive o passive, di trasferimenti a titolo di finanziamento, di garanzie prestate nell’interesse della parte correlata, della retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche, ecc.).

 Pertanto, la natura e il controvalore dell’operazione sono informazioni da indicare anche nella Nota integrativa di un bilancio redatto in forma abbreviata.

#### ⇒ Operazioni fuori bilancio

Per quanto concerne l’informativa sulle operazioni “fuori bilancio” prevista dall’art.2427, co.1, punto 22-ter, c.c., il Cndcec rileva che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis, co.6 c.c. il Legislatore ha concesso una semplificazione dell’informativa, per non gravare la Nota integrativa di numerose indicazioni su operazioni che non trovano collocazione in bilancio.

Le informazioni, infatti, devono limitarsi ad indicare nella Nota integrativa del bilancio in forma abbreviata la natura e l’obiettivo economico di tali operazioni, senza necessità di ulteriori specificazioni.

In sostanza, si tratta di indicare la natura e l’obiettivo economico degli accordi in oggetto e non anche gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici degli stessi<sup>20</sup>.

Tuttavia il Cndcec ritiene al riguardo condivisibile la posizione espressa dall’OIC nell’Appendice del principio contabile OIC 12 laddove viene indicata espressamente l’opportunità di una valutazione relativa agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici di tali operazioni, con conseguente opportuna informativa qualora tali effetti risultassero significativi, benché il Legislatore non la preveda per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Secondo il Cndcec gli accordi fuori bilancio sono infatti atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o determinare benefici significativi la cui conoscenza è utile per la comprensione da parte degli “users” della Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

<sup>20</sup> Cfr. Appendice di aggiornamento OIC 12, par. 4.